



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore **20.00** a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, il Consiglio comunale si è riunito attraverso videoconferenza, come da Decreto del Sindaco prot. 2448 del 26.03.2020.

Presenti i Signori:

1. Leonardi Matteo – Sindaco
2. Braghini Daniela
3. Fedrizzi Andrea
4. Giovanella Aldo
5. Leonardi Biagio
6. Leonardi Daniele
7. Malacarne Mattia
8. Pangrazzi Paolo
9. Paoli Daniele
10. Pretti Rosella
11. Simoni Michela
12. Simoni Stefano
13. Zambaldi Angela
14. Zanetti Mario

Assenti i Signori:

1. Castellani Claudio

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti alla videoconferenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'Ordinamento contabile dei Comuni con l'Ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale, di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'Ordinamento regionale o provinciale"*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli Enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Rilevato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16.11.2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei Comuni, di applicare la medesima proroga anche per i Comuni trentini;

Visto il DM 13 gennaio 2021, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 dd. 29.05.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019 e la deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 23.03.2020 di riaccertamento ordinario dei residui;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, le previsioni di entata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerata, in base a quanto indicato dai Protocolli in materia di Finanza Locale per il 2020 e 2021, l'opportunità di stabilizzare il quadro fiscale relativo ai tributi locali;

Atteso altresì che l'art. 1 - commi da 816 a 847 - della L. 160/2019 stabilisce, a partire dal 01.01.2021, l'abrogazione dell'Imposta della Pubblicità (capo I del D.lvo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 D.L.vo n. 446/1997), della TOSAP (capo II del D.lvo n. 507/1993) e del COSAP (art. 63 del D.lvo 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera di norme statali a fine 2020, il nuovo canone entra in vigore il 01.01.2021 con la conseguente abrogazione di TOSAP/COSAP ed imposta sulla pubblicità.

Dato atto che il nuovo regolamento per la disciplina del Canone Unico sopracitato viene approvato dal consiglio comunale con provvedimento di data odierna;

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e servizio asilo nido, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale di seguito specificate:

- N. 18 dd. 17.02.2021 approvazione tariffa servizio acquedotto anno 2021;
- n. 19 dd. 17.02.2021 approvazione tariffa servizio fognatura anno 2021;
- n. 20 dd. 17.02.2021 aggiornamento delle tariffe e conferma delle agevolazioni per l'anno educativo 2020/2021 Servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio

che consentono la copertura del costo dei servizi;

Precisato che, per quanto attiene l'Imposta immobiliare semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2021", vengono confermate quelle previste per il 2020 e sono oggetto di specifico provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale;

Atteso che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è stata prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa nel calcolo del pareggio di bilancio;

Preso atto che la Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) ha modificato le disposizioni suddette, abrogando i vincoli di finanza pubblica e stabilendo che i Comuni, già in fase previsionale, devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile di cui D.Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che, con circolare nr. 25 dd. 03.10.2018, la Ragioneria Generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio, prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018...gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

Visto l'art 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale presenta al Consiglio la "Nota di aggiornamento" del DUP;

Precisato come a seguito dell'incerto contesto operativo dell'anno 2020, dovuto principalmente all'emergenza sanitaria e conseguentemente alla proroga delle elezioni comunali da maggio a settembre 2020, nonché al differimento delle scadenze a livello contabile si è ritenuto procedere all'approvazione dello schema di Documento Unico di programmazione in concomitanza con la presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2021-2023;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione dello schema di Documento Unico di programmazione 2021-2023 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 22 dd. 17.02.2021 all'oggetto: " *Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023*";

Considerato inoltre che con la Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 29.05.2020, con la quale è stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale, nonché di prendere atto che l'Ente allegherà a partire dal rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'Allegato A al decreto ministeriale 11.11.2019;

Vista la circolare dd. 05.02.2021 "Indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 emessa dalla P.A.T- - Unità di Missione strategica coordinamento Enti Locali, politiche territoriali e della Montagna - unitamente al Consorzio dei Comuni Trentini.

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 14.09.2018;

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione 2021-2023 presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente;

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 02.03.2021 – prot. nr. 1715 - sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 ed in merito al D.U.P. periodo 2021 - 2023;

Considerato che, entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità, gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, giusta comunicazione dd. 22.02.2021 – prot. nr. 1444/4.4 inviata il 23.02.2021;

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22 dd. 17.02.2021, non sono pervenuti emendamenti da parte dei consiglieri comunali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, pubblicato sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 190/I-II del 10.05.2018, entrato in vigore il 15.06.2018 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire l'immediata applicazione dei programmi previsti dal bilancio, dal D.U.P. 2020-2022 e dal Programma generale delle opere pubbliche;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. // e astenuti n. // , espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

1. Di **APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, dando atto nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici;
2. Di **APPROVARE** il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, allegato alla presente unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	2021	2022	2023
PARTE ENTRATA			
<i>Avanzo amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I</i> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.102.726,00	2.112.726,00	2.112.726,00
<i>Titolo II</i> - Entrate da trasferimenti correnti	776.421,00	746.421,00	746.421,00
<i>Titolo III</i> - Entrate extra tributarie	815.433,00	834.833,00	834.833,00
<i>Titolo IV</i> - Entrate in conto capitale	2.975.295,00	1.190.750,00	1.200.750,00
<i>Titolo V</i> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI</i> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i> - Anticipazione da Istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00

<i>Titolo IX</i> - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
<i>F.do Pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.235.375,00	6.450.230,00	6.460.230,00
PARTE SPESA			
<i>Titolo I</i> - Spese correnti	3.523.705,00	3.522.493,00	3.521.873,00
<i>Titolo II</i> - Spese in conto capitale	2.975.295,00	1.190.750,00	1.200.750,00
<i>Titolo III</i> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i> - Rimborso di prestiti	170.875,00	171.487,00	172.107,00
<i>Titolo V</i> - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>Titolo VII</i> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
TOTALE	8.235.375,00	6.450.230,00	6.460.230,00

3. Di **APPROVARE** la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
4. Di **PRECISARE** che i suddetti documenti contabili per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e da tutte le norme che disciplinano i vincoli di finanza pubblica e degli Enti Locali a decorrere dall'esercizio 2017;
5. Di **DARE ATTO** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione/atto d'indirizzo per il triennio 2021-2023;
6. Di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
7. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 4 - c. 3° - del Decreto MEF 12.05.2016, i dati contabili relativi al bilancio di previsione 2021 – 2023 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
8. Di **TRASMETTERE** copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza;
9. Di **DICHIARARE** il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 14 contrari n. // , astenuti n. // , espressi in forma palese per alzata di mano dai nr. 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 c. 4 della Legge Regionale 3 Maggio 2018 n. 2;
10. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, in alternativa al ricorso di cui al punto precedente;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Matteo Leonardi
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Priami
firmato digitalmente

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs.39/1993).